



Studio Di Leone

COMMERCIALISTA



CIRCOLARE INFORMATIVA IV TRIMESTRE 2019

Indice:

1

- Pag. 2 - § - LIMITE UTILIZZO DENARO CONTANTE***
- Pag. 2 - § - LOTTERIA DEGLI SCONTRINI***
- Pag. 3 - § - RIAPERTURA TERMINE DI PAGAMENTO “ROTTAMAZIONE-TER”***
- Pag. 3 - § - ACQUISTO DISPOSITIVI ANTIABBANDONO***
- Pag. 4 - § - ISEE PRECOMPILATO DAL 01/01/2020***
- Pag. 5 - § - LA CEDOLARE SECCA “COMMERCIALE”***
- Pag. 7 - § - FINANZIARIA 2020 - BOZZA***

Via Fr.lli Cervi, 10 Limbiate (MB)

Tel-Fax 02 99 69 21 73

E-Mail posta@studiodileone.it

Web www.studiodileone.it

Iscrizione Albo Dottori Commercialisti n. **1491A**



Studio Di Leone

COMMERCIALISTA

2

LE NOVITÀ DEL DECRETO COLLEGATO ALLA FINANZIARIA 2020

In vigore dal 27/10/2019

LIMITE UTILIZZO DENARO CONTANTE – Art. 18

A seguito dell'introduzione del nuovo comma 3-bis all'art. 49, D.Lgs. n. 231/2007 è prevista la **graduale riduzione della soglia per i trasferimenti di denaro contante** a:

** € **2.000** a decorrere dall'1.7.2020 fino al 31.12.2021;

** € **1.000** a decorrere dall'1.1.2022.

Di conseguenza per i primi 2 anni non è possibile effettuare pagamenti tra soggetti diversi in un'unica soluzione in contante di importo pari / superiore a € 2.000 e successivamente pari / superiore a € 1.000.

La stessa modifica è stata apportata alla soglia di cui al comma 3 del citato art. 49 relativo alla negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta svolta dai soggetti iscritti nella specifica sezione prevista dall'art. 17-bis, D.Lgs. n. 141/2010, c.d. "cambia valute".

È stato inoltre rimodulato il minimo edittale della sanzione prevista dall'art. 63, D.Lgs. n. 231/2007 per i trasferimenti di contante in misura superiore al limite prevedendo che:

** per le violazioni commesse dall'1.7.2020 fino al 31.12.2021 il minimo è pari a € 2.000;

** per quelle commesse a decorrere dall'1.1.2022 è pari a € 1.000.

LE NOVITÀ DEL DECRETO COLLEGATO ALLA FINANZIARIA 2020

In vigore dal 27/10/2019

LOTTERIA DEGLI SCONTRINI – Artt. 19, comma 1, lett. a) e 20

Con riferimento alle operazioni effettuate a decorrere dall'1.1.2020, l'art. 1, comma 540, Finanziaria 2017 prevede la possibilità da parte dei contribuenti, persone fisiche maggiorenni residenti in Italia, che effettuano acquisti di beni / servizi, fuori dall'esercizio di attività d'impresa, arte o professione, presso esercenti che trasmettono telematicamente i corrispettivi all'Agenzia delle Entrate di **partecipare all'estrazione a sorte di premi attribuiti nel quadro di una lotteria nazionale.**

Per partecipare all'estrazione è necessario che al momento dell'acquisto:

** il **contribuente** comunichi il proprio codice fiscale all' esercente;

** l' **esercente** trasmetta all'Agenzia delle Entrate i dati della singola cessione / prestazione.

Con la modifica del citato comma 540 **i premi attribuiti nell'ambito della lotteria non sono tassati in capo al percipiente e sono esenti da qualsiasi prelievo erariale.**

Via Fr.lli Cervi, 10 Limbiate (MB)

Tel-Fax 02 99 69 21 73

E-Mail posta@studiodileone.it

Web www.studiodileone.it

Iscrizione Albo Dottori Commercialisti n. **1491A**



Studio Di Leone

COMMERCIALISTA

3

LE NOVITÀ DEL DECRETO COLLEGATO ALLA FINANZIARIA 2020

In vigore dal 27/10/2019

RIAPERTURA TERMINE DI PAGAMENTO “ROTTAMAZIONE-TER” – Art. 37

È stato **prorogato dal 31.7.2019 al 30.11.2019** il termine di pagamento dell'**unica soluzione / prima rata** delle somme dovute ai fini della c.d. “rottamazione-ter” relativa ai carichi affidati all’Agente della riscossione dal 2000 al 2017, comprese quelle dovute dai soggetti che hanno aderito alla definizione ex DL n. 148/2017 ammessi alla rottamazione-ter ovvero a seguito di presentazione dell’istanza di adesione nonché dai soggetti colpiti dal sisma del Centro Italia avente inizio il 24.8.2016 per i carichi affidati all’Agente della riscossione dal 2000 al 30.9.2017.



La **proroga** riguarda, in particolare, coloro che hanno **aderito alla definizione tramite presentazione** del mod. DA-2018 / mod. DA-2018-D **entro il 30.4.2019** ovvero ammessi automaticamente alla rottamazione-ter.

Come evidenziato nella Relazione illustrativa al Decreto in esame “*l’intervento normativo è volto ad evitare disparità di trattamento tra i debitori che hanno tempestivamente presentato la propria dichiarazione di adesione alla c.d. «rottamazione -ter» entro il 30 aprile 2019 - ovvero che provengono dalla c.d. «rottamazione-bis» o siano stati colpiti dagli eventi sismici verificatisi nel 2016 nell’Italia Centrale - e quelli che hanno fruito della riapertura del termine di relativa presentazione alla data del 31 luglio 2019*” utilizzando il mod. DA-2018-R.

ACQUISTO DISPOSITIVI ANTIABBANDONO

È previsto, per il 2019 e il 2020, un contributo per l’acquisto dei c.d. “dispositivi antiabbandono”. In particolare, per ciascun dispositivo acquistato è riconosciuto un contributo pari a € 30, fino ad esaurimento delle risorse stanziato.

Via Fr.lli Cervi, 10 Limbiate (MB)

Tel-Fax 02 99 69 21 73

E-Mail posta@studiodileone.it

Web www.studiodileone.it

Iscrizione Albo Dottori Commercialisti n. **1491A**

L'ISEE PRECOMPILATO DALL'1.1.2020

Recentemente il Ministero del Lavoro ha individuato le modalità operative per l'accesso alla dichiarazione ISEE precompilata che sarà disponibile dall'1.1.2020.

In merito si evidenzia che:

- pur utilizzando la dichiarazione precompilata, una serie di dati deve essere autodichiarata;
- il contribuente può sempre scegliere di presentare la dichiarazione ISEE non precompilata.

L'art. 2, DPCM n. 159/2013 prevede che la concessione di una serie di prestazioni sociali agevolate è riconosciuta a favore dei soggetti che possiedono determinati requisiti di natura economica "misurati" tramite l'Indicatore della situazione economia equivalente, c.d. ISEE.

Per il calcolo di tale Indicatore va presentata la dichiarazione sostitutiva unica (DSU) contenente le informazioni relative alle condizioni economiche (redditi percepiti e situazione patrimoniale), alla composizione ed alle caratteristiche del nucleo familiare.

Con il DL n. 91/2018, modificando l'art. 10, D.Lgs. n. 147/2015, è stato previsto, tra l'altro, che a decorrere dal 2019, l'INPS predispose la DSU precompilata cooperando con l'Agenzia delle Entrate e utilizzando le informazioni disponibili in Anagrafe tributaria / Catasto / archivi INPS.

Nonostante tale previsione:

- ** alcune informazioni richieste nella DSU continuano a dover essere autodichiarate (ad esempio, i dati anagrafici);
- ** resta ferma la possibilità di presentare la DSU in modalità non precompilata (come espressamente disposto dal comma 2-bis del citato art. 10).

Con il DM 9.8.2019, pubblicato sulla G.U. 4.10.2019, n. 233, il Ministero del Lavoro ha individuato le modalità per consentire al cittadino di accedere alla dichiarazione precompilata resa disponibile dall'INPS in via telematica.



L'accesso alla DSU precompilata è consentito a decorrere dall'1.1.2020.

In via sperimentale, la DSU precompilata è resa disponibile ai nuclei familiari che nel triennio 2016-2018 hanno presentato una DSU all'INPS in via telematica direttamente a cura del richiedente.

Lo stesso Ministero con il Decreto 4.10.2019 ha approvato il "nuovo" modello della dichiarazione sostitutiva unica (DSU) con le relative istruzioni, con il quale sono state recepite le novità / modifiche apportate dal DL n. 34/2019, c.d. "Decreto Crescita".

In particolare, si rammenta che il citato DL n. 34/2019, modificando:

- ** il comma 4 del citato art. 10, ha previsto che a decorrere dall'1.1.2020:
 - la DSU ha validità dal momento della presentazione fino al successivo 31.12;



Studio Di Leone

COMMERCIALISTA

– in ciascun anno, i dati dei redditi / patrimoni presenti nella DSU sono aggiornati prendendo a riferimento il secondo anno precedente, ferma restando la possibilità di aggiornare i dati prendendo a riferimento i redditi / patrimoni dell'anno precedente;

** il comma 5 del citato art. 10, ha ampliato le casistiche a seguito delle quali può essere presentato l'ISEE corrente (utilizzabile per aggiornare i dati di una DSU già presentata) e ne ha esteso la validità da 2 a 6 mesi.

5

LA CEDOLARE SECCA “COMMERCIALE”

Con riferimento alla possibilità di applicare la cedolare secca (aliquota 21%) al reddito derivante dalla locazione degli immobili commerciali classificati nella categoria catastale C/1, negli ultimi mesi l'Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni interessanti chiarimenti, con particolare riferimento all'individuazione dei “contratti stipulati nel 2019” per i quali il locatore può optare per l'imposta sostitutiva.

L'art. 1, comma 59, Finanziaria 2019 ha **esteso la possibilità di applicare la cedolare secca** (aliquota 21%) al reddito derivante dalla **locazione degli immobili commerciali** classificati nella **categoria catastale C/1** (negozi e botteghe), di superficie **fino a 600 mq**, limitatamente ai **contratti stipulati nel 2019**

In merito alla citata normativa si rammenta che:

** essendo tale possibilità riservata agli immobili di categoria catastale C/1, risultano **esclusi**, ad esempio, gli immobili destinati ad ufficio / studio privato (categoria catastale A/10) e a laboratori (categoria catastale C/3) nonché gli immobili strumentali ad attività industriali / artigianali (categoria catastale D);

** tale regime è applicabile anche alle pertinenze locate congiuntamente al negozio / bottega e le stesse non vanno considerate al fine di verificare il rispetto del limite dimensionale (superficie massima di 600 mq);

** il locatore (come per la cedolare secca riservata alla locazione degli immobili abitativi) deve essere una persona fisica “privato”, che non agisce nell'esercizio d'impresa. Diversamente, considerata la natura degli immobili oggetto della “cedolare secca commerciale”, la stessa può essere applicata anche quando il locatario è un esercente l'attività d'impresa;

** il citato comma 59, oltre a disporre che il contratto di locazione deve essere **stipulato nel 2019**, prevede che, al fine di evitare comportamenti elusivi, il regime in esame **non è applicabile** ai contratti stipulati nel 2019, qualora **alla data del 15.10.2018 risulti in corso un contratto non scaduto**, tra i **medesimi soggetti** e **per lo stesso immobile, interrotto anticipatamente** rispetto alla scadenza naturale;

Via Fr.lli Cervi, 10 Limbiate (MB)

Tel-Fax 02 99 69 21 73

E-Mail posta@studiodileone.it

Web www.studiodileone.it

Iscrizione Albo Dottori Commercialisti n. 1491A



Studio Di Leone

COMMERCIALISTA

6

** l'opzione per la "cedolare secca commerciale", come previsto per quella relativa ai redditi derivanti dalla locazione di immobili abitativi, va comunicata (mod. RLI) in sede di registrazione del contratto di locazione ovvero anche successivamente, in uno degli anni di vigenza del contratto, entro il termine previsto per il versamento dell'imposta di registro annuale (30 giorni dalla scadenza di ciascuna annualità);

** l'applicazione della "cedolare secca commerciale" comporta il **divieto di richiedere l'aggiornamento del canone** di locazione per il periodo di vigenza dell'opzione ed è **subordinata alla comunicazione preventiva al locatario** di tale scelta e della rinuncia all'aggiornamento del canone (con raccomandata o specifica nota nel contratto).

Scadenza naturale del contratto

Con riferimento alla previsione che è possibile esercitare l'opzione in esame anche per i contratti in corso al 15.10.2018 **se giunti alla scadenza naturale**, sono sorti dubbi in merito alla corretta individuazione di tale scadenza.

Così, ad esempio, in caso di contratto di locazione di 6 anni con proroga "automatica" per altri 6 anni (6+6), non è chiaro se, ai fini in esame, la scadenza naturale del contratto si configuri decorsi i primi 6 anni ovvero al termine dei 12 anni.

Civilisticamente si ritiene sia corretto far coincidere la scadenza naturale del contratto con il termine del periodo di proroga "automatica" (12 anni nel caso di contratto 6+6).

Va tuttavia evidenziato che dalla Risposta n. 297 si potrebbe desumere che sia ammessa la **possibilità di esercitare l'opzione anche in sede di proroga del contratto di locazione, anche tacita.**

In particolare l'Agenzia conclude la citata Risposta con la seguente precisazione:

"se uno dei contratti scade nel corso del 2019, vale a dire termina la scadenza naturale prevista nel contratto, l'erede potrà optare per il citato regime fiscale in sede di eventuale proroga del medesimo contratto di locazione.

Tale proroga, agli effetti della disposizione in esame, si considera come se fosse un contratto di locazione stipulato nel corso del 2019.

Si rammenta, inoltre, che in linea generale la proroga, anche tacita, del contratto di locazione deve essere comunicata all'Agenzia delle entrate.

Via Fr.lli Cervi, 10 Limbiate (MB)

Tel-Fax 02 99 69 21 73

E-Mail posta@studiodileone.it

Web www.studiodileone.it

Iscrizione Albo Dottori Commercialisti n. **1491A**



Studio Di Leone

COMMERCIALISTA

7

FINANZIARIA 2020 – BOZZA

Si riporta di seguito estratto sintetico dei provvedimenti in corso di approvazione relativi alla finanziaria sul 2020.

Recentemente è approvato al Senato, ed ora inizia l'iter parlamentare, il ddl della c.d. "Legge di bilancio 2020", contenente tra l'altro le seguenti disposizioni di natura fiscale:

- *la conferma per il 2020 dell'aliquota IVA ordinaria del 22% e di quella ridotta del 10%;*
- *la riduzione della cedolare secca dal 15% al 10% per i contratti a canone concordato;*
- *la proroga della detrazione per le spese di riqualificazione energetica e ristrutturazione edilizia;*
- *la proroga al 2020 del credito d'imposta c.d. "Formazione 4.0";*
- *l'introduzione del c.d. "Bonus facciate" (detrazione 90% dei costi);*
- *la previsione di specifiche misure premiali per favorire i pagamenti elettronici;*
- *la rimodulazione degli oneri detraibili in base al reddito;*
- *la rideterminazione del fringe benefit relativo alle auto aziendali;*
- *la revisione dei limiti della non tassazione dei buoni pasto;*
- *il riconoscimento degli oneri detraibili, ad eccezione dei medicinali e dispositivi medici, soltanto in caso di pagamenti con mezzi tracciati;*
- *la revisione dell'accesso al regime forfetario per le partite iva individuali;*
- *l'unificazione dell'IMU - TASI.*

Via Fr.lli Cervi, 10 Limbiate (MB)

Tel-Fax 02 99 69 21 73

E-Mail posta@studiodileone.it

Web www.studiodileone.it

Iscrizione Albo Dottori Commercialisti n. **1491A**